

Normativa

Modulistica

L'OCC DI NOVARA

Il Ministero della Giustizia ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, al numero progressivo 71, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

[Decreto di iscrizione](#)

[Regolamento OCC](#)

Sede: presso ODCEC di Novara - Baluardo Lamarmora n.16 - 28100 NOVARA

Tel. 0321 628671- solo per informazioni - dal Lunedì al Giovedì dalle 10.00 alle 12.00

e-mail: occ@commercialistinovara.it (per informazioni)

PEC: occ.commercialistinovara@legalmail.it (per invio istanze e comunicazioni ufficiali)

- L'Organismo riceve solo su appuntamento.

Il [Registro degli O.C.C.](#) e l'[Elenco dei Gestori](#) delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia. L'OCC costituito presso l'ODCEC di Novara è l'**Organismo n. 71**.

La finalità del procedimento di legge (L. n.3/2012) è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

MODULO ISCRIZIONE ELENCO GESTORI (*per gli iscritti all'ODCEC di Novara*)

[Domanda di iscrizione all'elenco gestori](#)

MODULI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA

[Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi - PERSONA FISICA](#)

[Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi - SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA](#)

[Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi - NUCLEO FAMILIARE](#)

I moduli sono da inviare o via email all'indirizzo PEC: occ.commercialistinovara@legalmail.it, o

tramite raccomandata oppure da consegnarsi a mano alla segreteria dell'Ordine dal Lunedì al Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 previo appuntamento.

I soggetti si impegnano a provvedere al pagamento di € 450,00 mediante l'Avviso PagoPA che verrà inviato tramite mail/PEC al ricevimento dell'istanza. La pratica verrà istruita solo dopo la ricezione di tale pagamento.

REQUISITI per l'accesso alla procedura

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Novara.

Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal [R.D. 267 del 1942](#).

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

- non svolgono attività d'impresa;
- sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui [all'art. 1 l.fall.](#);
- sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
- sono imprenditori agricoli;
- sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.

Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" ([Art. 6 co. 2, lett. a\), L. 3/2012](#)).

Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio

patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

CIRCOLARI PER GESTORI

[Circolare1_2017](#)

[Circolare2_2017](#)

[Circolare1_2018](#)

[Circolare1_2019](#)

[Circolare2_2019](#)

[Circolare1_2021](#)

[Circolare2_2021](#)